

Transizione 5.0, acconto del 20% subito dopo la prenotazione

Roberto Lenzi



Transizione 5.0 si appresta a partire con la novità dell'obbligo di versare il 20% di acconto sui beni agevolati entro pochi giorni dalla prenotazione dei fondi. La norma, introdotta in sede di conversione del Dl 39/2024 (legge 67 del 23 maggio 2024), prevede che, alle comunicazioni periodiche che le imprese devono effettuare al Gse per indicare lo stato di avanzamento del progetto, è aggiunta una ulteriore comunicazione volta a dimostrare che è stato effettuato l'ordine al fornitore e che lo stesso è stato accettato dal venditore. Il tutto deve essere confermato con il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti.

Questa nuova comunicazione a conferma deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena, aggiunge la legge, la decadenza dal beneficio. La legge conferma che i beni sono ammissibili dal 1° gennaio 2024 e che il termine di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025.

I progetti non ancora avviati

A questo punto, l'iter per le imprese prende una forma diversa da quanto ipotizzato in precedenza. Infatti, le imprese che non hanno ancora avviato gli investimenti devono definire il progetto, cercare i fornitori, cercare un tecnico che accerti la teorica riduzione dei consumi, presentare l'istanza di prenotazione delle risorse e attivarsi con una banca per avere la disponibilità per finanziare almeno il 20% del progetto.

Il Gse ha cinque giorni di tempo per confermare la disponibilità dei fondi. Una volta ricevuta la conferma, le imprese devono confermare l'ordine e versare il 20% dell'importo ai fornitori entro 30 giorni, dandone comunicazione al Gse.

L'obbligo del 20% di acconto rappresenta un ostacolo significativo per le piccole e medie imprese, che spesso non dispongono delle risorse finanziarie necessarie per anticipare tali importi in tempi così stretti. Questo si somma alla mancanza di un ampio ventaglio di fornitori disposti a rispettare i tempi di consegna estremamente stretti, fatto che toglie alle imprese un'importante fetta di potere contrattuale per trattare i prezzi e per selezionare in maniera adeguata i fornitori.

I progetti in corso

Le imprese con progetti avviati devono solo presentare l'istanza di prenotazione delle risorse accompagnata dalla relazione tecnica e confermare di aver già provveduto a ordinare il bene e a versare l'acconto del 20% al fornitore.

Le imprese, se confermato il contenuto delle bozze del decreto attuativo, avranno anche la possibilità di presentare nuovi progetti di investimenti, cercando di chiudere velocemente quello in corso. Il decreto sembra prevedere che le imprese possano presentare un solo progetto legato a un processo produttivo di riduzione dei costi. Oppure possono presentare più progetti, ma, a quel punto, il calcolo della riduzione dei costi non è più fattibile sul singolo processo bensì sull'intera azienda. Ipotesi, questa, difficilmente percorribile, considerando che una riduzione dei costi energetici del 15% su un singolo processo (il minimo da raggiungere per ottenere il credito d'imposta massimo del 45%) è generalmente più semplice da raggiungere rispetto a quella di ridurre i consumi del 10% su tutta l'impresa.

Il lavoro dei tecnici

I tecnici sono chiamati a dichiarare la riduzione dei consumi energetici presunta.

Questa deve essere calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali oggetto del progetto di investimento con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto.

La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso. Il tecnico procede a una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche. Nel caso in cui l'impresa non disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA